



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 21/09/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2011, n. 1882

Progetto formazione personale per le raccolte svolte dalle Associazioni e Federazioni di sangue.

L'Assessore alla Sanità, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica riferisce:

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 marzo 2008, ha sancito l'Accordo recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (Repertorio Atti n. 115/CSR).

Detto Accordo, riveniente dal rispetto dell'articolo 6, comma 1, lett. B) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219, prevede tra l'altro, la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la loro partecipazione alle attività trasfusionali.

La Giunta Regionale ha recepito il predetto accordo con Deliberazione n. 1449 del 1° agosto 2008 e con atto n. 2599 del 23/12/2008 ha approvato lo schema della predetta convenzione tra i legali rappresentanti della Regione Puglia, dell'Associazione AVIS Regione Puglia, della Federazione FIDAS Regione Puglia, della Consociazione FRATRES Regione Puglia, dell'Associazione Jonica Donatori Sangue per il Bambino Microcitemico e dell'Associazione Salentina Donatori di Sangue.

La Legge del 21 ottobre 2005, n.219 prevede all'art. 7 comma 4 che "le associazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unita' di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformita' alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale".

La Regione Puglia per il consolidamento della raggiunta autosufficienza regionale e la partecipazione alla compensazione extra regionali verso regioni strutturalmente carenti può, nell'ambito della attuale disciplina della raccolta di sangue e plasma, autorizzare l'attività di raccolta in convenzione con le Associazioni e/o Federazioni dei Donatori di Sangue richiedenti, fermo restando la responsabilità sanitaria, tecnica ed organizzativa del DIMT territorialmente competente e fatti salvi i criteri di qualità e certificazione richiesti per l'attività di raccolta sangue ed emocomponenti (Accordo Stato Regioni -Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recepito con D.G.R. n. 132 del 31/01/2011).

Il progetto di formazione del personale medico, infermieristico, tecnico e ausiliario addetto alle raccolte di sangue gestite dalle Associazioni di volontariato è l'elemento indispensabile e qualificante per l'avvio della raccolta associativa, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale.

L'avvio della raccolta associativa sarà definita dal Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT), sentiti i Dipartimenti di Medicina Trasfusionale interessati, valutando le diverse situazioni della raccolta sangue sul territorio regionale e terrà in particolare considerazione i seguenti aspetti:

- Compatibilità e integrazioni con l'attuale assetto organizzativo delle raccolte;

- Valutazione di impatto economico rispetto agli attuali modelli organizzativi.

Il Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (come da verbale n. 3/2010 della riunione del 21 ottobre 2010, agli atti di questo ufficio) ha approvato il progetto "Formazione personale per le raccolte associative" di cui all'Allegato n.1, parte integrante del presente provvedimento.

Si precisa, infine, che il progetto formativo sarà a totale carico delle Associazioni e le Aziende sanitarie non dovranno sostenere alcun onere economico.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che la Regione Puglia, per il consolidamento della raggiunta autosufficienza regionale e la partecipazione alla compensazione extra regionali verso regioni strutturalmente carenti possa, nell'ambito della attuale disciplina della raccolta di sangue e plasma, autorizzare l'attività di raccolta direttamente gestite dalle Associazioni e/o Federazioni dei Donatori di Sangue richiedenti, fermo restando la responsabilità sanitaria, tecnica ed organizzativa del DIMT territorialmente competente e fatti salvi i criteri di qualità e certificazione richiesti per tale attività;

2. di stabilire che l'attività della raccolta associativa sia effettuata sulla base di una programmazione approvata dal Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT), sentiti i Dipartimenti di Medicina Trasfusionale interessati, valutate le diverse situazioni della raccolta sangue sul territorio regionale nonché:

1. la compatibilità e integrazioni con l'attuale assetto organizzativo delle raccolte e l'impatto economico rispetto agli attuali modelli organizzativi;

3. di approvare il progetto "Formazione personale per le raccolte associative" riportato nell'Allegato n. 1

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto da n. 6 fogli, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 7, comma 4 della Legge 21 ottobre 2005, n. 219;

4. di stabilire che il costo del progetto formativo sia a totale carico delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e che le Aziende sanitarie non sostengano alcun onere economico per la realizzazione dello stesso;

5. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv. Loredana Capone